

DRONI E FITOFARMACI: NOVITÀ NORMATIVE 2026

Gentile Cliente,

Desideriamo informarLa di un'importante novità normativa riguardante l'utilizzo dei droni per l'applicazione dei prodotti fitosanitari in Italia.

Sulla **Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025** è stata pubblicata la **Legge 2 dicembre 2025, n. 182**, entrata in vigore il **18 dicembre 2025**, che introduce misure volte a promuovere la digitalizzazione e la riduzione degli oneri burocratici in diversi settori, tra cui anche quello dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni).

La norma **favorisce e sostiene attività di sperimentazione**, aprendo a un'evoluzione del quadro regolatorio anche in ambito agricolo, con particolare riferimento all'impiego di tecnologie innovative per l'irrorazione e la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

È importante precisare che:

- l'utilizzo dei droni per l'applicazione di prodotti fitosanitari **rimane soggetto alle normative vigenti**, sia in ambito aeronautico (ENAC / EASA) sia in ambito fitosanitario;
- le operazioni sono consentite **nell'ambito di progetti autorizzati e sperimentali**, nel rispetto delle condizioni operative, ambientali e di sicurezza previste dalla legge;
- ogni attività deve essere pianificata e svolta con adeguata documentazione tecnica, valutazione del rischio e, ove richiesto, autorizzazioni specifiche.

Legge semplificazioni 2 dicembre 2025, n.182:

Art. 6 - Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è inserito il seguente: «Art. 13-bis (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). - 1. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, è consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'irrorazione di cui al comma 1 è effettuata:

- a) con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6;
- b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3;

c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate l'individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che

richiedono l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonché le modalità di attuazione

del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale.

4. L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni ai sensi del presente articolo è preceduta dall'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che riporta la cadenza temporale dell'intervento, che può coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata di una relazione agronomica asseverante il

rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA può essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa ai quali gli utilizzatori aderiscono.

5. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma 4 e dal decreto di cui al comma 3.

6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette è autorizzata dall'Ente responsabile, il quale adotta

specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Qui trova il testo completo della Legge:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/03/25G00190/sg> .

Alla luce di quanto previsto dalla normativa, entro il 18 marzo 2026 è attesa la definizione delle regole operative di dettaglio e della relativa documentazione necessaria per l'irrorazione in agricoltura di prodotti fitosanitari mediante l'utilizzo di droni.

Ricordiamo che Furaito fornisce supporto completo per:

- l'assistenza e la gestione delle **autorizzazioni ENAC** per operazioni con droni in ambito agricolo;
- l'accompagnamento del cliente durante tutte le fasi di avvio delle operazioni.

Per l'utilizzo di droni agricoli è inoltre necessario che i piloti siano in possesso dei seguenti requisiti formativi:

- **Attestato di pilota A1/A3**, conseguibile online tramite il portale ufficiale ENAC;
- **Attestato di pilota in categoria Specific**;
- **Formazione pratica**;
- **Corso SORA, CRM (Crew Resource Management) e Comunicazioni Aeronautiche**.

Furaito eroga tutti i corsi sopra indicati, **ad eccezione dell'attestato A1/A3**, che viene svolto esclusivamente online sul sito ENAC. <https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/piloti-uas/come-si-diventa-pilota-uas-drone-open-a1a3/>

Al netto di quanto sopra, in quanto utilizzatori professionali, gli agricoltori, i contoterzisti e i piloti coinvolti nelle operazioni dovranno essere in possesso del certificato di abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, comunemente noto come "patentino fitosanitario", secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per valutare insieme eventuali progetti pilota o attività sperimentali.

Cordiali saluti,

Il Team Furaito
info@furaito.it